

OGGETTO: NUOVA IMPOSTA DI BOLLO

Con la L. 71/2013 pubblicata sulla G.U. n. 147 del 25/06/2013 entra in vigore l'aumento dell'imposta di bollo.

Necessita qualche riscontro in merito all'importo che **da euro 1,81 è passato ad euro 2,00.**

Il maggior introito è finalizzato alla copertura finanziaria della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo.

L'aumento afferisce alle parcelle/fatture emesse dal Professionista Medico, per le **somme superiori ad euro 77,47.**

Chiaramente questo nuovo importo entra a pieno regime per le parcelle/fatture emesse a datare dal giorno **26 Giugno 2013.**

I rivenditori abilitati già da questa data rilasceranno la nuova marca da bollo con l'importo pari ad euro 2,00.

Sicuramente l'attento Professionista Medico ancora in possesso delle marche da bollo di euro 1,81, **potrà chiedere l'emissione di una marca da euro 0,19 a completamento dei 2,00 euro,** per poterle utilizzare.

E' d'obbligo ricordare che vi è sanzione qualora il Professionista Medico emetta oggi parcella senza marca da bollo da euro 2,00, ma con vecchio importo, in questo caso scatta una sanzione che va dal 100% al 500% della maggiore imposta dovuta e cioè 0,19 euro, ma si può optare per il ravvedimento operoso, che dà la possibilità di applicare una ridotta sanzione pari al solo 1/10 del minimo se il pagamento avverrà entro trenta giorni.

Per quanto concerne la responsabilità ai sensi dell'attuale normativa, l'obbligo è sempre a carico del Professionista Medico che emette la parcella/fattura.

Qualora il paziente riceve dal Professionista Medico una parcella/fattura carente dell'imposta di bollo, ora pari ad euro 2,00, qualora l'importo supera euro 77,47 risulta solidalmente responsabile del pagamento della differente imposta.

Giova riscontrare alcune note in tema d'imposta di bollo e cioè:

- ✚ Il Professionista Medico è sempre obbligato ad apporre marca da bollo da euro 2,00 quale la prestazione sanitaria sia superiore ad euro 77,47.
- ✚ La data della marca non può mai essere posteriore a quella della parcella/fattura emessa.
- ✚ L'imposta di bollo deve essere apposta al momento dell'emissione della parcella/fattura.
- ✚ La marca va sempre apposta solo sulla copia data al cliente con la dicitura "Marca su originale".
- ✚ La marca non serve più annullarla in quanto è autoadesiva, come bisognava fare prima dell'emissione dei contrassegni telematici.
- ✚ Il costo della marca da bollo è deducibile, ovviamente, dal reddito del Professionista Medico ai sensi dell'articolo 99 del T.U.I.R. vigente attraverso la ricevuta d'acquisto rilasciata dai rivenditori autorizzati.

Si ringrazia per l'attenzione riservata nel focalizzare gli adempimenti derivanti dall'aumento dell'imposta di bollo, a datare dal 26 c.m. e si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, riservando sempre la facoltà di tenere costantemente aggiornati, come sempre sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse fiscale/tributario.

Napoli, lì 26/06/2013

Prof. Francesco Paolo Cirillo

